



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO I: GABINETTO DEL CAPO DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LA GARANZIA DEI DIRITTI SINDACALI

Prot. 1388
S 104

Roma, 17 MAR. 2011

*ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
DEL CORPO NAZIONALE VV.F.*

LORO SEDI

OGGETTO: Decreto legge 22.2.2011, n. 5 – Festività del 17 marzo 2011.

Di seguito alla comunicazione n. 8832 del 14 marzo 2011 della Direzione Centrale per le Risorse Umane, riguardante l'oggetto, ed ai chiarimenti richiesti da alcune Organizzazioni sindacali, si rappresenta che le indicazioni fornite con la citata nota sono state formulate in base alla relazione tecnica al provvedimento di conversione - AS n. 2569 - al decreto legge 22.2.2011, n. 5.

La relazione di cui trattasi, che ad ogni buon fine si allega in copia, è comunque consultabile sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione www.funzionepubblica.it.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

Cerrone

RELAZIONE TECNICA

al DDL di conversione (A.S. n. 2569) del decreto legge 22 febbraio 2011, n. 5.

Il decreto-legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, constatato che, pur se risulta aggiunto, per l'anno in corso, un giorno festivo al calendario, non aumenta il numero complessivo delle giornate di astensione dal lavoro, così come fissate dalla legge 27 maggio 1949, n. 269 (12), in quanto nell'anno 2011 cadono di domenica le festività del 1° maggio e del 25 dicembre.

Inoltre, con il meccanismo, individuato al comma 2 dell'articolo unico, della sostituzione della festività soppressa del 4 novembre, che viene considerata giornata ordinaria agli effetti economico-contrattuali, non aumenta il numero di giornate di astensione dal lavoro con diritto alla percezione della retribuzione, in quanto non risulta alterato – per l'anno 2011 – il numero complessivo delle festività soppresse, alle quali corrispondono, in base alla disposizione di cui all'art. 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937 nonché alle disposizioni della contrattazione collettiva in materia di congedo ordinario, le quattro giornate di riposo concesse ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Il congedo ordinario dei pubblici dipendenti contempla infatti quattro giorni aggiuntivi, in corrispondenza delle festività soppresse di San Giuseppe, dell'Ascensione, del Corpus Domini e, appunto, del 4 novembre (combinato disposto della legge 27 maggio 1949, n. 260, della legge 5 marzo 1977, n. 54, dell'art. 6 della legge 25 marzo 1985, n. 121 e dell'art. 1 del DPR 28 dicembre 1985, n. 792).

In tal modo, l'effetto derivante dalla compensazione tra 17 marzo e 4 novembre, come disposto dal provvedimento, si risolve nella circostanza che i lavoratori non potranno disporre in piena libertà, secondo le loro esigenze, di tutte e quattro le giornate di riposo compensativo, essendo sostanzialmente previsto l'obbligo *ex lege* che uno di questi riposi cada nella giornata del 17 marzo.

Il provvedimento, in ogni caso, all'articolo 1, comma 3, prevede che dalla sua attuazione non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.